

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE**  
DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO 2015-2018

**INTERVENTO 3.G**  
**CONTRIBUTI A DISOCCUPATI O SOSPESI**  
**PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI**

Approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 dd. 11.02.2016, successivamente modificate ed integrate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 dd. 02.02.2017, n. 3 dd. 25.01.2018, n. 18 dd. 26.07.2018, n. 20 dd. 26.09.2018 e n. 16 dd. 20.06.2019.

**Art. 1 - Contenuti e caratteristiche del corso formativo**

1. Il corso formativo oggetto di finanziamento, individuato e scelto dal beneficiario, deve avere l'obiettivo di far acquisire al partecipante competenze e abilità operative per l'esercizio di una professione o per l'inserimento lavorativo, con contenuti di carattere prevalentemente professionalizzante, spendibili nel mercato del lavoro.
2. Sono ammissibili a contributo solo corsi con durata minima di n. 40 ore pro-capite di aula, laboratorio o FAD e che terminino entro 8 mesi dalla data di avvio, eventuale tirocinio compreso. Sono ammissibili e finanziabili corsi di durata inferiore alle 40 ore solo se finalizzati al rilascio di abilitazioni e/o patentini previsti da specifiche leggi; per tali corsi non è attivata la valutazione di cui al successivo articolo 3.
3. Se il corso prevede il tirocinio formativo e di orientamento, quest'ultimo deve essere svolto nel rispetto della normativa nazionale e provinciale/regionale in materia e, se realizzato in Provincia di Trento, l'Ente formativo svolge il ruolo di soggetto promotore ai sensi dell'art. 6, terzo comma, dei "Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19", allegati alla deliberazione della G.P. n. 1953 del 24 novembre 2017.
4. Sono ammissibili a contributo corsi che prevedono formazione individualizzata; ai fini del calcolo del monte ore totale e del relativo contributo, sono riconosciute al massimo n. 4 ore di formazione individualizzata, ad eccezione delle guide per il riconoscimento delle patenti.
5. Sono ammissibili a contributo corsi che prevedono, in tutto o in parte, formazione a distanza (FAD); le ore effettuate in FAD concorrono al calcolo del monte ore totale e, ai fini del calcolo del contributo, tali ore sono riconosciute fino ad un costo massimo di Euro 6,00 all'ora. Nel caso di corsi che prevedano esclusivamente l'erogazione della formazione in FAD, la domanda è ammissibile solo se la FAD prevede una prova finale e il contributo verrà riconosciuto solo nel caso di superamento positivo di tale prova.
6. Non è ammessa la domanda ad un corso a contributo nel caso il richiedente intenda ripetere entro 12 mesi un corso uguale o con contenuti analoghi già svolto con il contributo 3.G oppure con il voucher 3.Ac. Tale periodo viene calcolato con riferimento alle date di presentazione delle domande/rilascio voucher. Sono invece ammissibili percorsi di formazione complessi, che prevedono la partecipazione a più corsi sulla stessa figura professionale, quando vi è una articolazione in più livelli (ad es. livello base, livello medio e livello avanzato). La eventuale valutazione in merito all'analogia dei contenuti e dei livelli di articolazione, spetta al Nucleo richiamato al successivo articolo 3.
7. Non è ammessa la domanda ad un corso a contributo se nel medesimo periodo è disponibile l'adesione ad un corso gratuito o a voucher con contenuti analoghi. L'eventuale valutazione in merito all'analogia dei contenuti spetta al Nucleo richiamato al successivo articolo 3.
8. Non sono ammessi a contributo:
  - i corsi che si svolgono all'estero;

- i corsi per patenti nautiche e brevetti di volo, ad eccezione dei corsi per il pilotaggio di droni;
  - corsi per i quali è già previsto, per disoccupati o sospesi, un importo di iscrizione agevolato o un contributo pubblico;
  - corsi che prevedono, in tutto o in parte, l'insegnamento della lingua italiana;
  - corsi che prevedono moduli di lingua straniera di durata superiore al 30% del monte ore d'aula/laboratorio;
  - corsi per patenti di guida di categoria A e B;
  - master proposti da Università;
  - corsi in materia di sicurezza per Responsabile o Addetto del servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP), Preposto, Addetto al servizio antincendio e Addetto al primo soccorso.
9. Nel caso di utenti che non siano in possesso della cittadinanza italiana, la domanda è ammissibile solo dietro presentazione di certificato di conoscenza di lingua italiana pari o superiore al livello A2 o attestazione di aver frequentato e concluso un percorso di istruzione/universitario in Italia; nel caso in cui non sia esibito alcun documento in proposito, l'operatore del CPI può attestare di aver verificato, durante il colloquio con l'utente, che la persona possiede le competenze linguistiche minime necessarie per seguire il corso.

### **Art. 2 - Obbligo di frequenza**

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a raggiungere una soglia minima di frequenza pari all'80% del monte ore totale previsto; in caso contrario, il contributo non è riconosciuto. Conseguentemente, non sono ammesse assenze che superino il 20% del monte ore totale, anche se giustificate. Ai fini del calcolo della percentuale di frequenza, vengono considerate anche le ore di un eventuale tirocinio, se quest'ultimo è obbligatorio all'interno del corso.
2. La presenza/partecipazione al corso del beneficiario del finanziamento deve risultare da registro presenze o da attestazione dell'Ente/Autoscuola; nei corsi FAD il beneficiario è tenuto a presentare attestato/dichiarazione di superamento della verifica finale, se prevista.

### **Art. 3 - Valutazione delle richieste di contributo**

1. Il contributo è concesso dall'Agenzia del Lavoro in conformità al parere del "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione", che ha il compito di assegnare un punteggio secondo i criteri predefiniti dal Nucleo medesimo, con la precisazione di una soglia minima di accesso al contributo.
2. I componenti del Nucleo possono partecipare alle riunioni anche con modalità telematica.
3. Le decisioni del Nucleo sono assunte a maggioranza dei componenti dello stesso.
4. Il nucleo valuta le richieste di contributo entro 30 giorni dalla data di messa a disposizione a livello informatico della documentazione.
5. Il Nucleo può sospendere la valutazione delle domande per l'acquisizione, presso il proponente, di informazioni integrative.
6. I corsi abilitanti di cui al comma 2 dell'art. 1, se finalizzati al rilascio di abilitazioni/patentini previsti da specifiche leggi, sono ammessi a contributo senza valutazione.

### **Art. 4 - Contributo previsto**

1. Non sono ammissibili a contributo corsi dal costo inferiore o uguale a Euro 100,00. Il contributo previsto è in riferimento alla durata oraria del corso e si riferisce alla sola quota di iscrizione/frequenza al corso, che deve essere chiaramente indicata nella brochure/scheda/volantino del corso o documentazione analoga, (anche disponibile in Internet), presentata in allegato alla domanda. Tale quota può eventualmente comprendere vitto, alloggio e materiale didattico.
2. In funzione della durata del corso, il massimale di contribuzione previsto è così ripartito:

- corsi fino a 60 ore: massimo Euro 500,00;
- corsi da 61 a 120 ore: massimo Euro 1.000,00;
- corsi da 121 a 180 ore: massimo Euro 1.500,00;
- corsi da 181 a 240 ore: massimo Euro 2.000,00;
- corsi da 241 a 300 ore: massimo Euro 2.500,00;
- corsi da 301 ore e oltre: massimo Euro 3.000,00.

Nei corsi in cui sono previste ore di laboratorio di cucina oppure ore di laboratorio di officina con lavorazione di prodotti, per una durata superiore al 30% delle ore totali di aula/laboratorio, possono essere riconosciuti massimali di contribuzione superiori del 20% rispetto a quelli sopra indicati, comunque fino ad un massimo di Euro 3.000,00. Nei corsi per il conseguimento delle patenti di guida, il massimale di contribuzione, indipendentemente dalla durata oraria, è di Euro 500,00, mentre per la carta di qualificazione (CQC) e per i certificati di abilitazione il massimale di contribuzione è di Euro 1.500,00.

3. Nei corsi previsti da specifiche leggi ai sensi della normativa della Provincia Autonoma di Trento in materia, il massimale di contribuzione per corsi di durata superiore alle n. 180 ore è di Euro 1.950,00.
4. Nell'arco di un biennio (gennaio-dicembre) il destinatario può ricevere contributi, a valere su questo intervento e sull'intervento 3.A.c, di importo complessivo non superiore a Euro 3.000,00; per il calcolo di tale limite, nel caso di svolgimento di più di un corso, non sono ammissibili rimborsi parziali dei costi.

#### **Art. 5 - Modalità di erogazione del contributo**

1. Il contributo è erogato dietro presentazione di apposita modulistica ed attestazione dell'avvenuto pagamento da parte del corsista ed è liquidato nel seguente modo:
  - se la quota di iscrizione è inferiore o pari a Euro 500,00, l'importo è liquidato al termine del corso;
  - se la quota di iscrizione è superiore a Euro 500,00, su richiesta dell'interessato può essere liquidato un anticipo di importo pari al pagamento effettuato dal corsista a tale titolo, fino al 50% del costo complessivo del corso; il saldo è liquidato al termine del corso stesso. Se il beneficiario non raggiunge l'80% di frequenza del monte ore, l'Agenzia del Lavoro procede al recupero dell'importo erogato come anticipo.
2. La richiesta di saldo del contributo deve avvenire al massimo entro 45 giorni dal termine del corso; superato tale termine, l'Agenzia può revocare il contributo, previa lettera di sollecito a presentare la richiesta e tutta la documentazione eventualmente necessaria entro un limite di tempo stabilito, non inferiore a 15 giorni.
3. Nel caso di rinuncia o ritiro dal corso, il beneficiario deve darne tempestiva comunicazione all'Agenzia del Lavoro.

#### **Art. 6 - Termini di presentazione della domanda**

1. La domanda deve essere presentata non prima di 60 giorni antecedenti alla data di avvio del corso e non oltre 30 giorni successivi alla data di avvio del corso medesimo. La domanda può essere presentata dopo la partenza del corso solo se il beneficiario è iscritto e presente al corso medesimo dal primo giorno.
2. Ai fini della validità della domanda, la data di avvio del corso può subire al massimo uno slittamento di 60 giorni rispetto a quanto indicato nella brochure/scheda/volantino o dichiarato, in caso di FAD; oltre tale termine, il richiedente deve presentare una nuova domanda.